



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/23/CSRI/C9

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: REVISIONE DELLA
NORMATIVA DI PRINCIPIO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO E
VALORIZZAZIONE DEI COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE
RICONOSCIUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 5,
COMMA 1), LETTERA A), SECONDO PERIODO E LETTERA D) DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010 N. 240, E SECONDO I CRITERI E I PRINCIPI DIRETTIVI
STABILITI AL COMMA 3, LETTERA F) E AL COMMA 6**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome subordina l'espressione dell'intesa all'accoglimento degli emendamenti ritenuti irrinunciabili, che si riportano in allegato. La Conferenza raccomanda altresì l'accoglimento degli ulteriori emendamenti non pregiudiziali, in parte già condivisi in sede di istruttoria tecnica.

Considerata la delicatezza della questione di cui trattasi, la Conferenza ritiene urgente una riflessione con il Governo, in particolare, sul **meccanismo di finanziamento descritto nell'art. 18, comma 1.**

Si premette che lo schema di decreto, in attuazione del titolo v, parte II della Costituzione, prevede la garanzia del Diritto allo studio universitario, diritto sociale e civile costituzionalmente riconosciuto (art. 34 della Costituzione) attraverso la determinazione dei Livelli Essenziali di prestazioni (LEP). Si condivide l'impostazione del decreto ma, l'architettura finanziaria descritta all'art. 7 e all'art. 18 non è coerente. In particolare:

all'art. 7, comma 1, si dice che i Livelli Essenziali di Prestazioni sono garantiti "*nei limiti delle risorse disponibili*"

All'art. 18, comma 1 si prevede un sistema di copertura finanziaria che non tiene conto della normativa in vigore sul finanziamento dei Livelli Essenziali di Prestazioni (LEP) di seguito riportata:

Il D.Lgs n. 68/2011, in attuazione della legge delega n. 42/2009, (cosiddetto "federalismo fiscale"), prevede,

*- **all'art. 15** che a decorrere dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese per cui sono previsti dalla legge dello Stato i LEP, in materia di sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per il TPL limitatamente alle spese in conto capitale), sono costituite dalle particolari entrate tributarie- la previsione chiave è che le aliquote base sono stabilite in modo tale da garantire il livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai LEP, limitatamente ad una sola regione.*

Per garantire la copertura del fabbisogno relativo ai LEP in tutte le altre regioni, nel caso in cui l'aliquota così determinata non dia un gettito sufficiente, interviene il Fondo Perequativo.

Lo schema di Decreto in discussione risulta pertanto incoerente - se non in contrasto - con le disposizioni del D.Lgs. 68/2011, sopra riportate, in quanto, trattandosi di risorse destinate alla copertura di spese per cui sono fissati i LEP, dal 2013, dovrebbero essere completamente fiscalizzate. Le risorse dovrebbero cioè derivare:

- dal gettito della tassa regionale per il DSU
- dalla fiscalizzazione -attraverso una maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF o altro tributo da attribuire alle Regioni - della quota stanziata nel bilancio dello Stato per l'attuale fondo integrativo statale (da definire l'annualità di bilancio di riferimento per la fiscalizzazione oppure una media pluriennale)

Gli interventi speciali o le risorse aggiuntive di cui all'articolo 119, comma 5° (citati al comma 1, lettera a dell'articolo 18), dovrebbero essere limitati ai casi in cui si devono affrontare situazioni eccezionali, nel tempo come nello spazio (divari territoriali, particolare condizioni di svantaggio) e non essere utilizzati per il finanziamento strutturale dei LEP.

Il fondo, rientrando nella fattispecie degli interventi speciali, non è adeguato a garantire i LEP del diritto allo studio tanto più se si considera che non avendo carattere di permanenza e generalità, di fatto, deve essere rifinanziato ogni anno con legge di stabilità. A conferma di ciò risulta che nel bilancio pluriennale dello stato il capitolo riferito al fondo integrativo è pari a 0 per le regioni a Statuto ordinario

All'art. 18, comma 2 si introduce un "***obbligo***" per le regioni di ***assicurare, con risorse proprie, prestazioni in aggiunta ai LEP***, indicando un limite di spesa annua da assicurare pari al 40% dell'assegnazione di quote del fondo integrativo.

All'art. 18, comma 3, si stabilisce il principio di premialità sul riparto del fondo integrativo e dell' FFO a vantaggio dell'Università statali che hanno sede nel rispettivo territorio per le regioni che investono maggiori risorse rispetto al limite previsto nel comma precedente

Si ritiene che il comma 2 e 3 introducono ulteriori elementi di contraddittorietà :

- l'obbligo di assicurare risorse proprie in aggiunta ai LEP configura di fatto il cofinanziamento regionale dei LEP
- il fondo integrativo, strumento per finanziare i LEP, è difficilmente conciliabile con un suo utilizzo per obiettivi di premialità

In conclusione la Conferenza ritiene opportuno un supplemento di confronto contestualizzato nell'ambito di una riflessione più ampia con il Governo che deve investire tutti i diritti sociali e civili che rientrano nella logica del titolo V della Costituzione e del federalismo.

Roma, 22 febbraio 2012

**EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI PER LE REGIONI CHE CONDIZIONANO
L'ESPRESSIONE DELL'INTESA**

Art. 7, comma 1

**cassare: nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a
legislazione vigente**

Art. 18, comma 1

Il comma 1 sostituito come segue:

**1. Il fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i
livelli essenziali delle prestazioni a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del
presente decreto coperto con le seguenti modalità**

**a) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio
istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dal comma 6 del presente articolo**

**b) a decorrere dal 2013 con le quote di entrate tributarie derivanti dalla
fiscalizzazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio
e con le quote di fondo perequativo previste all'articolo 15, comma 1 del Decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La determinazione delle quote effettuata con
DPCM da emanarsi entro il 31.12.2012, d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni.**

- Dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1bis (**formulato congiuntamente al
coordinamento commissione Affari Finanziari**):

**“1bis) Per il solo 2012 il fabbisogno finanziario di cui al comma 1 coperto, dal gettito
della tassa di cui al comma 1, lett. a) e dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio.”**

Art. 18, comma 2

Cassare.

EMENDAMENTI, NON PREGIUDIZIALI, PRESENTATI AL TAVOLO TECNICO DELLA CONFERENZA STATO REGIONI E PARZIALMENTE ACCOLTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 2, comma 5

alla lettera d) inserire ad inizio frase: **la realizzazione** di interventi per la mobilità territoriale.;

alla lettera e) modificare l'inizio frase: **la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione** delle opportunità offerte, in particolare dall'unione europea...

Art. 6 , comma 2

si propone di aggiungere alla fine del comma: **ai sensi del successivo art. 7 comma 2**

Art.7, comma 2

aggiungere la lettera f):

f) la voce *mobilità internazionale*, da prevedersi esclusivamente per chi partecipa ai programmi di mobilità internazionale.

Inserire comma 2-bis:

2-bis. Per la voce riportata al comma 2 lett. f) si prevede un contributo integrativo rispetto all'importo standard definito per la borsa di studio.

Art. 7, comma 3

sostituire 20% con **30%**.

Art. 7, comma 4

aggiungere dopo: "la borsa di studio attribuita per concorso agli studenti **fino al massimo di età di 35 anni, fatti salvi i percorsi post-laurea.**

Art. 7. comma 7

Aggiungere: "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano", **ai sensi dell'articolo 8 della legge 103/2003.**

Art. 7, comma 8

Aggiungere dopo " comma 2 e 3" **e in base all'art. 19.**

Art.9, comma 4

viene evidenziato che manca il riferimento alle clausole di salvaguardia per lo studente che riprende il corso di studio dopo un periodo di interruzione, come invece era esplicitamente

previsto dal comma 4, art. 8 del dpcm del 9 aprile 2001. Si propone di recuperare a questo fine i contenuti dell'art. 8 del dpcm.

Art. 10, comma 1

cassare da "le Regioni" fino a "decreto" e sostituire con "**gli enti di cui all'art.3 comma1**"

Art. 16, comma 1

sostituire "strutture residenziali" con "**collegi universitari**"

Art. 18, comma 4

Cassare in quanto rappresenta una ripetizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 comma 7.

Art. 18, comma 8

Dopo "l'erogazione di altri strumenti e servizi " cassare "*essenziali*"

Art. 23

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma "**Alle borse di studio erogate dalle Regioni e Province Autonome aventi finalità corrispondenti a quelle delle borse di studio erogate dalle Università ai sensi della Legge 30 novembre 1989 n. 398, si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984 n. 476**".